



COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO : CONFERMA IMU

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero in CASCINETTE D'IVREA, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GUARINO Davide Paolo	Sindaco	Sì
AUDA GIOANET Pier Paolo	Vice Sindaco	Sì
SPITALE Luca	Consigliere	Sì
PIRAS Simona	Consigliere	Sì
GIGLIO Massimo	Consigliere	Giust.
CIMADAMORE Nicoletta	Consigliere	Sì
RIZZO Sabrina	Consigliere	Sì
GALETTA Sara Maria	Consigliere	Sì
MENALDINO Marco	Consigliere	Sì
COMINETTO Roberto	Consigliere	Sì
NEGRISOLO Ulderico	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Raffaella DI IORIO**.

Il Signor **GUARINO Davide Paolo - Sindaco** - assume la presidenza della riunione.

Riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONFERMA IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

RILEVATO, peraltro, che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2022;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n 12 del 30.05.2022 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2022;

CONSIDERATO CHE, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote come sopra determinate;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. ==	n. 10	n. 7	n. 3 (Cominetto, Menaldino, Negrisolo)

DELIBERA

1) *Di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU come determinate con atto di C.C. n 12 del 30.05.2022 come di seguito riportato:*

- 1) *abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille;*
- 2) *fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 (zero)*
- 3) *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0 (zero);*
- 4) *fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,30 per mille;*
- 5) *fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,30 per mille;*
- 6) *terreni agricoli: aliquota pari al 10,30 per mille;*
- 7) *aree fabbricabili: aliquota pari al 10,30 per mille.*

2) *Di dare atto che per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui al punto 1) del dispositivo la detrazione è pari ad € 200,00;*

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Davide Paolo GUARINO

b) alla regolarità contabile: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toDott. Davide Paolo GUARINO

Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato

IL SINDACO
F.to : GUARINO Davide Paolo

IL CONSIGLIERE COMUNALE
F.to : AUDA GIOANET Pier Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Raffaella DI IORIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/00)

Il Segretario Comunale attesta che copia conforme all'originale della presente è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/12/2022

Lì, 28/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella DI IORIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella DI IORIO

Rep. n. 694 del 28/12/2022